



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Ai sensi e nei limiti dell'articolo 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e delle disposizioni ivi richiamate, il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano, d'ora in avanti Dipartimento, istituito con decreto rettorale 26 aprile 2012, registrato al n. 0278453 in data 27 aprile 2012.
2. La denominazione in lingua inglese del Dipartimento è: Department of International, Legal, Historical and Political Studies.
3. L'acronimo del Dipartimento è: DILHPS.
4. Il Dipartimento dispone di un proprio sito web istituzionale sulla rete Internet, all'interno del dominio di Ateneo e sulla base della piattaforma predisposta dallo stesso Ateneo, raggiungibile all'indirizzo: <http://www.intgiurpol.unimi.it>

**Art. 2
Finalità del Dipartimento**

1. Il Dipartimento promuove, coordina e cura lo svolgimento delle attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, come indicati nel successivo articolo 3 del presente Regolamento, e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie.

2. Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti.

3. Il Dipartimento, nella sua attività, garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

4. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Conservatorio n. 7, Milano (c.a.p. 20122).

Esso dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento inerenti alla ricerca scientifica

1. I settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento appartengono: all'area delle scienze giuridiche; all'area delle scienze politiche e sociali; all'area delle scienze storiche, filosofiche e pedagogiche, con riguardo alle discipline della geografia e della geografia economico-politica; all'area delle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, con riguardo alle discipline linguistiche; all'area delle scienze economiche e statistiche, con riguardo alla storia economica.

2. Il Dipartimento promuove ricerche multidisciplinari e interdisciplinari nelle aree di propria pertinenza di cui al comma precedente.

3. Le finalità delle funzioni di ricerca del Dipartimento riguardano lo studio: dei rapporti fra sistemi politici e ordinamenti giuridici; dei fenomeni transnazionali, internazionali e sovranazionali che caratterizzano la società contemporanea anche rispetto ai principali sistemi giuridici e alle norme che scaturiscono dalla coesistenza e dalla cooperazione fra gli Stati; dei problemi della società e del diritto in ottiche istituzionali, multilivello e globali; dei rapporti tra società e istituzioni anche nei loro profili geografici, linguistici e storico-comparativi.

Tali studi si articolano trasversalmente in più ambiti di ricerca, reciprocamente complementari e fra loro funzionali:

a) un ambito attiene agli studi giuridici nella loro prospettiva internazionalistica, comparativa e sovranazionale con particolare riferimento al diritto internazionale e alla tutela internazionale dei diritti umani, al diritto internazionale privato, alle tematiche dei contratti internazionali e della cooperazione giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al diritto internazionale dell'economia, al diritto comparato nella prospettiva pubblicistica e privatistica, al diritto dell'Unione Europea;

b) un ambito attiene agli studi giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al diritto costituzionale e pubblico, e al costituzionalismo multilivello, al diritto amministrativo, al diritto tributario, al diritto regionale e degli enti locali, al diritto

privato della famiglia e delle persone, al diritto e alla governance dell'economia, nonché a profili di storia del diritto, del federalismo e delle sue interpretazioni, e di sociologia del diritto;

c) un ambito attiene agli studi internazionali storico-politici con particolare riferimento alla dimensione storica, geografica e politico-strategica del sistema internazionale e delle aree regionali che lo compongono, allo sviluppo politico e istituzionale dei singoli attori e alle loro relazioni, all'analisi interdisciplinare del contesto politico internazionale, alle problematiche attinenti all'identità di civiltà diverse da quella europea, all'analisi dei movimenti per l'integrazione e l'unità europea.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento è referente principale, nell'ambito di Collegi didattici dipartimentali, per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36) [SIE];
- Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (LM-62) [GOV];
- Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (LM-52) [REL].

2. Il Dipartimento è referente associato, nell'ambito di Collegi didattici dipartimentali, per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Comunicazione e società (L-20) [CES];
- Corso di laurea in Economia e Management (L-18/L-33) [EMA];
- Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (L-37) [GLO];
- Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (L-12) [MED];
- Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (LM-59) [COM];
- Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (LM-16) [MEF];
- Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) [LIN].

3. Il Dipartimento è referente associato, nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali, per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Management pubblico (L-16) [MAP];
- Corso di laurea in Scienze politiche (L-36) [SPO];
- Corso di laurea in Scienze del lavoro, dell'amministrazione e del management (L-16) [LAM].

4. Le modifiche agli elenchi dei corsi di studio di cui ai commi precedenti sono apportate sulla base delle esigenze didattiche e organizzative dell'Università degli Studi di Milano, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5
Formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri afferenti nella formazione dottorale nell'ambito di corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi con Università italiane ed estere, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6
Formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri afferenti in iniziative di formazione nell'ambito di master e corsi di perfezionamento.

2. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo, o dall'Ateneo.

Art. 7
Autonomia gestionale del Dipartimento e organizzazione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento ripartisce e attribuisce al personale di ruolo gli spazi e le infrastrutture, avute in uso, in modo dinamico e razionale sulla base dei principi di equità e differenziazione, e tenuto conto delle reali esigenze, al fine di creare le condizioni per la realizzazione di un'efficiente attività di ricerca e, in generale, di un idoneo ambiente di lavoro.

4. A tutti i componenti del Dipartimento è resa possibile la razionale ed efficiente fruizione, nel rispetto delle regole d'uso corretto, delle apparecchiature e dei servizi in dotazione al Dipartimento.

Art. 8
Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori

di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione.

Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo a' termini del comma 2 del presente articolo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e chiamati dal Dipartimento.

2. Le domande di afferenza da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, presentate sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, coerenti con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento, sono esaminate dal Dipartimento stesso tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 40 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 36, comma 1 dello Statuto di Ateneo e dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca, alla didattica e alle iniziative scientifiche e culturali anche a rilevanza esterna, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

4. Possono partecipare alle attività del Dipartimento anche figure non parte dell'organico, quali assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, titolari di contratti occasionali, titolari di incarichi professionali, professori a contratto, cultori della materia, studenti in tesi o in mobilità dall'estero, visiting professors.

L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte dei soggetti non appartenenti all'organico è subordinato all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 3 dello Statuto di Ateneo e nell'articolo 13, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento si articola in Sezioni.

2. In corrispondenza degli ambiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, sono costituite le Sezioni di:

a) Studi di diritto internazionale, comparato ed europeo;

- b) Studi giuridico-istituzionali;
- c) Studi storico-politici internazionali.

Ad ogni Sezione aderisce almeno un quinto dei professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento.

Il personale tecnico-amministrativo non può essere attribuito alle Sezioni.

3. Sulla base di proposta motivata, presentata da almeno un quinto dei professori e ricercatori del Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione dei soli professori e ricercatori, può deliberare, a maggioranza assoluta, la costituzione di nuove Sezioni, corrispondenti ad ambiti tematici o disciplinari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, e funzionali a specifiche esigenze di ricerca.

La disattivazione di una Sezione è adottata con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento nella composizione dei soli professori e ricercatori.

4. Le Sezioni hanno compiti di adempimento e svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento. Esse non hanno potere deliberativo.

5. L'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività scientifica della Sezione è curata da un professore di ruolo, individuato, per la durata di tre anni accademici, dai professori e dai ricercatori facenti parte della Sezione.

Il coordinatore riunisce i professori e i ricercatori facenti parte della Sezione ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei componenti della Sezione stessa.

I resoconti di tali riunioni sono tenuti dal professore o dal ricercatore presente con minore anzianità di ruolo.

6. Il Dipartimento può costituire al proprio interno dei Laboratori [LABS] al fine di coordinare e identificare specifiche attività di ricerca condotte dai propri componenti, anche nei confronti di soggetti esterni, sulla base di quanto indicato nelle Linee guida relative alle Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

L'attivazione del Laboratorio è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione dei soli professori e ricercatori, su proposta di almeno tre professori o ricercatori appartenenti al Dipartimento stesso. Se è previsto, il Consiglio identifica anche il Responsabile scientifico del Laboratorio, scegliendolo fra i proponenti del Laboratorio medesimo.

Ciascun professore o ricercatore può aderire a un solo Laboratorio.

Il Dipartimento comunica l'attivazione del Laboratorio all'Amministrazione di Ateneo.

La gestione del Laboratorio è integrata nell'ambito del Dipartimento. Esso non costituisce struttura dotata di autonomia gestionale.

Il Laboratorio ha una durata iniziale di due anni.

Al termine del primo biennio, il Laboratorio elabora una relazione sulle attività svolte che è approvata dal Consiglio nella composizione dei soli professori e ricercatori, ed è successivamente trasmessa all'Osservatorio della Ricerca di Ateneo.

Qualora il Laboratorio debba essere rinnovato per un ulteriore periodo di tempo, la relazione sulle attività è oggetto di valutazione da parte dell'Osservatorio della Ricerca che si esprime sull'opportunità di mantenere attivo il Laboratorio.

7. Il Dipartimento può costituire, al proprio interno o di concerto con altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, un Centro di Ricerca Coordinata [CRC] per il coordinamento sinergico tra gruppi di ricerca già attivi nell'ambito di una specifica tematica di ricerca, anche con valenza interdisciplinare e nei confronti di possibili interlocutori o finanziatori esterni, sulla base di quanto indicato nelle Linee guida relative alle Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

Il Centro ha un Coordinatore scientifico con funzioni prettamente organizzative.

La proposta di costituzione del Centro è avanzata da almeno cinque professori o ricercatori appartenenti al Dipartimento o anche ad altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, ed è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione dei soli professori e ricercatori, e da tutti gli altri Consigli di Dipartimento interessati. Il Coordinatore scientifico è identificato, di comune accordo, da tutti i Dipartimenti interessati.

La costituzione del Centro è approvata dall'Osservatorio per la Ricerca dell'Ateneo, che ne valuta l'opportunità sulla base del piano di attività triennali elaborato dal Centro, nonché della coerenza del curriculum scientifico dei proponenti rispetto alle attività di ricerca indicate.

La gestione del Centro è totalmente integrata nell'ambito del Dipartimento o dei Dipartimenti che hanno promosso l'iniziativa. Il Centro non costituisce struttura dotata di autonomia gestionale. Nel caso di un Centro promosso da più Dipartimenti, in fase di presentazione della richiesta di attivazione, deve essere identificato il Dipartimento coordinatore che gestisce, in accordo con gli altri Dipartimenti, le eventuali risorse comuni. Eventuali finanziamenti esterni, ottenuti per le attività del Centro, sono gestiti dal Dipartimento di appartenenza dei responsabili scientifici che li hanno procurati.

Ciascun Centro è dotato di un Comitato di indirizzo, con funzioni esclusivamente di indirizzo strategico delle attività di ricerca, composto da un numero massimo di sette membri individuati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati di comune accordo. Al Comitato di indirizzo possono partecipare anche i rappresentanti di enti finanziatori ed esperti esterni.

Il Centro è attivato per la durata iniziale di tre anni.

Al termine di ciascun anno, il Centro elabora una relazione sulle attività svolte che è approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione dei soli professori e ricercatori, ed è successivamente trasmessa all'Osservatorio per la Ricerca di Ateneo.

Al termine del primo triennio di attività, l'Osservatorio della Ricerca valuta l'eventuale rinnovo del Centro.

8. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può partecipare alla promozione o aderire, su base individuale e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento per presa d'atto, ad un Team di Ricerca Strategica/Strategic Research Team [SRT] attinente alle proprie tematiche di ricerca, sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida relative alle Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

9. I Laboratori e i Centri di Ricerca Coordinata del Dipartimento concordano la loro denominazione e il loro eventuale logo, oltre che con il Consiglio di Dipartimento, con l'Unità di Comunicazione dell'Ateneo e si conformano alle regole d'identità visiva stabilite dallo stesso Ateneo.

10. Il Dipartimento può promuovere o aderire a centri e strutture di servizio sulla base di quanto previsto dagli articoli da 47 a 53 dello Statuto e dagli articoli da 19 a 24 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 10 **Responsabile amministrativo**

1. Il Responsabile amministrativo ha funzioni di supporto alla direzione del Dipartimento e di coordinamento delle attività amministrativo-gestionali inerenti al funzionamento degli organi e alla gestione delle risorse del Dipartimento.

Art. 11 **Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole**

1. Il Dipartimento è raccordato, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 dello Statuto di Ateneo, alla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università degli Studi di Milano, operando in essa come referente principale o associato dei corsi di studio di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento.

Il Dipartimento è, altresì, raccordato alla Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale dell'Università degli Studi di Milano, operando in essa come referente associato ai corsi di studio di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento.

2. Le modalità della rappresentanza del Dipartimento nel Comitato di direzione della Facoltà e della Scuola sono definite nei rispettivi Regolamenti.

Art. 12 **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta, la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento ed esercita, a tal fine, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo, dall'articolo 13, commi 15, 16, 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti, nonché dalle delibere degli organi accademici.

2. Il Consiglio di Dipartimento può conferire deleghe alla Giunta, ai Collegi didattici dipartimentali dei corsi di studio di cui all'articolo 4 o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali dei Corsi di studio di cui all'articolo 4 o al Comitato di direzione della Facoltà o della Scuola con cui è raccordato ai sensi dell'articolo 11.

La delega è conferita esclusivamente su un oggetto definito e per un periodo di tempo limitato e con determinazione di principi e criteri direttivi.

Non è consentita la delega di funzioni per le quali è prevista una riserva di competenza deliberativa consiliare.

3. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 7 e 8 del presente Regolamento, e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni previste dal richiamato articolo 17, commi 7 e 8.

Negli stessi termini, il Consiglio può conferire ad un proprio componente incarichi specifici, riferiti a particolari questioni o settori di attività.

4. Su proposta della Giunta, il Consiglio approva linee guida relative ai servizi informatici dipartimentali.

5. Su proposta della Giunta, il Consiglio approva il regolamento per le pubblicazioni nella Collana dipartimentale.

6. Su proposta della Giunta, il Consiglio riserva una quota di fondi dipartimentali a sostegno delle pubblicazioni dei componenti del Dipartimento.

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. In conformità delle disposizioni previste dall'articolo 38, comma 2 dello Statuto di Ateneo, nonché dell'articolo 13, commi da 7 a 14 del Regolamento

Generale di Ateneo, fanno parte del Consiglio di Dipartimento tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale o comunque responsabile della gestione, il Responsabile amministrativo, il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, compreso il personale a tempo determinato con contratto di almeno dodici mesi, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento nella misura determinata ai sensi dei commi seguenti.

2. La numerosità della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio è definita a' termini della media tra il 20% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori del Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'elezione della relativa rappresentanza è esteso al personale non strutturato titolare di contratto di almeno dodici mesi.

3. La numerosità della rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei dottorandi di ricerca è definita nei termini di: una persona, se il numero complessivo di ciascuna delle due figure presenti nel Dipartimento è inferiore a cinque; due persone, se il numero complessivo di ciascuna delle due figure presenti nel Dipartimento è compreso tra cinque e sette; tre persone, se il numero complessivo di ciascuna delle due figure presenti nel Dipartimento è superiore a sette.

4. Fa parte del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un Collegio didattico interdipartimentale, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio.

La rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

5. Possono prendere parte al Consiglio, su invito del Direttore, per le materie di loro competenza e con voto unicamente consultivo, gli eventuali studiosi ed esperti non universitari che partecipano sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento nonché, in materia di programmazione delle attività scientifiche, gli appartenenti al personale di enti convenzionati, eventualmente impegnati in attività di ricerca presso il Dipartimento.

6. I rappresentanti eletti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo durano in carica per un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato a condizione che abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità.

In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o

della laurea magistrale l'eletto decade ed è sostituito con le modalità stabilite dall'articolo 64, comma 3 dello Statuto.

7. Le elezioni delle varie rappresentanze, ad eccezione di quelle del personale tecnico-amministrativo disciplinate dal comma seguente, sono indette dal Direttore almeno quindici giorni prima della scadenza o comunque della data dell'elezione in caso di cessazione anticipata del mandato.

La rappresentanza degli studenti viene eletta in tornate indette dal Rettore e gestite a livello centrale.

8. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti, a scrutinio segreto, nel corso di un'apposita assemblea convocata dal Responsabile amministrativo.

Il numero di preferenze che ogni elettore può esprimere, ai fini di tale elezione, è pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'articolo 62 dello Statuto.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, e risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e, in caso di parità di anzianità di servizio, si tiene conto dell'anzianità anagrafica.

I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal segretario di seggio, sono resi pubblici e conservati presso la segreteria amministrativa.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica per tre anni accademici, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto di Ateneo, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta, ai sensi dell'articolo 13, comma 11 del Regolamento Generale di Ateneo.

In caso di cessazione anticipata del mandato per trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altra causa, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni, a norma dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto.

9. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

10. Per ogni altro aspetto correlato all'elezione delle varie rappresentanze e non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nell'articolo 62 dello Statuto.

Art. 15 **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le

attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila, nell'ambito di sua competenza, sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti; riunisce gli appartenenti a una Sezione del Dipartimento per l'individuazione del relativo Coordinatore e dà comunicazione al Consiglio, per presa d'atto, del nome individuato; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto di Ateneo, dall'articolo 13, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo e dal presente Regolamento.

2. Il Direttore è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà e della Scuola cui il Dipartimento è raccordato.

3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento, compreso il Responsabile Amministrativo, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia.

L'elettorato passivo per la carica di Direttore è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto nelle due prime votazioni di cui al comma seguente.

4. Nelle prime tre votazioni per l'elezione del Direttore, è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora nella quarta votazione nessuno ottenga la richiesta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione di ballottaggio tra i due docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella quarta votazione.

5. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

7. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore previa comunicazione per presa d'atto al Consiglio. Il Vicedirettore è scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno.

Art. 16

Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento; esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e

assolve i compiti delegati dal Consiglio in conformità di quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 13 del presente Regolamento.

2. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento, i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente principale, se appartenenti al Dipartimento, nonché almeno un eletto dalla fascia di professori e di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta sulla base dei criteri precedenti, e un eletto dal personale tecnico-amministrativo.

Ai fini della determinazione del limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento, vanno computati i membri di diritto e quelli elettivi del Consiglio, compresi i rappresentanti degli studenti.

3. Le votazioni di cui al presente articolo sono indette dal Direttore con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il loro svolgimento.

Si applicano, per tali votazioni, le norme sulle designazioni elettive contemplate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, compresa quella sulla limitazione dei mandati.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

Il passaggio di ruolo di un componente della Giunta comporta la decadenza immediata dalla carica e la conseguente sostituzione mediante lo svolgimento di elezioni suppletive.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento, di norma una volta al mese e comunque non meno di sei volte l'anno, nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o su richiesta, scritta e motivata, di almeno un quarto dei suoi membri o della maggioranza dei membri della Giunta.

Nel caso di convocazione su richiesta dei suoi membri o della Giunta, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore entro i successivi quindici giorni, avendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta stessa.

La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento, di norma prima del Consiglio, seguendo la stessa periodicità, salvo casi di eccezionalità.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta del Direttore, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, inviata ai membri del Consiglio per posta elettronica, ovvero depositata presso le loro caselle postali dipartimentali, almeno sei giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

3. La riunione è valida se interviene almeno la maggioranza degli aventi diritto. Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto dei rappresentanti degli studenti ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Non si tiene altresì conto degli assenti giustificati sino a un quinto dei componenti.

La partecipazione alle sedute del Consiglio costituisce obbligo accademico o istituzionale. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile amministrativo prima dell'inizio della seduta.

4. Le delibere del Consiglio, ove non sia altrimenti disposto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'espressione del voto, di norma, è palese e si effettua per alzata di mano.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

5. I verbali delle riunioni, ivi comprese quelle di cui al comma seguente, sono redatti dal Responsabile amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più giovane in ruolo dei ricercatori presenti.

I verbali sono sottoscritti dal Responsabile amministrativo, o dal facente funzione di segretario verbalizzatore, e dal Direttore del Dipartimento o da chi ne abbia fatto le veci, sono inviati a color che hanno partecipato alla seduta, di norma almeno una settimana prima della seduta consiliare successiva nella quale sono approvati, salvo i casi di approvazione seduta stante.

I verbali delle riunioni e altri atti del Consiglio di Dipartimento utili sono trasmessi al Comitato di direzione della Facoltà.

A norma della vigente disciplina in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, i verbali sono pubblicati sull'area intranet del sito istituzionale del Dipartimento, ove sono consultabili, da tutti gli appartenenti al Dipartimento stesso, previa autenticazione tramite le stesse credenziali d'accesso ai servizi telematici di Ateneo.

6. In casi di necessità e urgenza, il Consiglio si riunisce in via telematica.

La convocazione del Consiglio di Dipartimento in via telematica è inviata a tutti i componenti tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro e non oltre la quale ogni membro può far individualmente pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli altri aventi diritto.

Per il computo delle maggioranze ai fini dell'approvazione delle delibere proposte al Consiglio in seduta telematica si seguono le regole previste per le sedute ordinarie, considerando come assenti coloro i quali non fanno pervenire alcuna risposta.

Non è in ogni caso consentito procedere a sedute telematiche per le votazioni a cariche elettive, nonché per le deliberazioni di cui al successivo comma 8 del presente articolo.

7. La partecipazione alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento concernenti

la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato, se attive, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e di contratti e la concessione di nulla osta è assunta in sede plenaria.

8. La partecipazione alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento riguardanti richieste di posti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate di professori e di ricercatori, le deliberazioni, previa valutazione, sulle richieste di afferenza di professori e ricercatori a norma dell'articolo 8, comma 2 del presente Regolamento, e gli argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.

9. Ai fini della validità delle delibere del Consiglio di Dipartimento inerenti alla ricerca, è necessaria la maggioranza dei professori e dei ricercatori.

10. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio di Dipartimento la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, in quanto compatibili, alla Giunta di Dipartimento.

12. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, secondo capoverso, e comma 6 dello Statuto e di cui all'articolo 13, commi da 24 a 38 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 6 dello Statuto dell'Ateneo e dell'articolo 14 del Regolamento generale di Ateneo, è costituita presso il Dipartimento, in relazione al corso di laurea "Scienze internazionali e istituzioni europee" e ai corsi di laurea magistrale in "Scienze politiche e di governo" e "Relazioni internazionali", di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Ai sensi del presente Regolamento e in relazione all'articolo 14, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo, la Commissione è composta da cinque docenti e da cinque studenti.

I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile.

Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio.

Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare, anche in soprannumero, studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea privi di rappresentatività studentesca nel Dipartimento e che diano la propria disponibilità alla designazione.

L'individuazione avviene sulla base di proposte avanzate dalla rappresentanza studentesca in Consiglio.

Nel caso di integrazione in soprannumero della componente studentesca della Commissione, deve essere contestualmente integrata la componente dei docenti in modo da salvaguardare il principio della pariteticità della Commissione.

Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente della Commissione nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Ai sensi dell'articolo 39, comma 6 dello Statuto, la Commissione paritetica è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica da parte degli organi dell'Ateneo e nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

In relazione ai suoi compiti, la Commissione paritetica acquisisce tutte le informazioni utili, compresi i dati derivanti dalle procedure di valutazione interna o esterna dei corsi di sua competenza e dei relativi insegnamenti e servizi. Esercita, in particolare, tutte le funzioni previste nell'articolo 14 del Regolamento generale di Ateneo.

4. La Commissione paritetica è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

5. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla segreteria didattica del Dipartimento.

Art. 19 Collegi didattici

1. Operano all'interno del Dipartimento i Collegi didattici del corso di laurea in "Scienze internazionali e istituzioni europee" [SIE] e dei corsi di laurea magistrale in

“Scienze politiche e di governo” [GOV] e “Relazioni internazionali” [REL].

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che ad essi fanno capo; provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti e avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza del Consiglio del Dipartimento.

I Collegi didattici esercitano, in particolare, tutte le funzioni previste nel comma 3 dell'articolo 14 del Regolamento generale di Ateneo.

3. I Collegi didattici esercitano le funzioni ad essi delegate dal Consiglio di Dipartimento in conformità di quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 13 del presente Regolamento.

4. Fanno parte con diritto di voto dei Collegi didattici, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, primo capoverso dello Statuto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio, unitamente ai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimente responsabili di insegnamenti. Ne fanno parte, altresì, i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio del Dipartimento in relazione al corso di studio di pertinenza.

Partecipano, inoltre, ai Collegi didattici, senza che la loro presenza sia computata ai fini del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo ai quali siano attribuiti compiti didattici per affidamento nei corsi di studio medesimi, e, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi al corso di studio ai quali collaborano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza valga ai fini del computo del numero legale, anche i professori a contratto.

5. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti, nel cui ambito i Collegi operano, e al Rettore.

6. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dall'articolo 39, comma 3, secondo capoverso dello Statuto.

Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza, ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano.

7. Il Presidente può nominare un Vicepresidente previa comunicazione per presa d'atto al Collegio. Il Vicepresidente è scelto tra i professori di ruolo.

8. Nell'ambito del Collegio possono essere costituite Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e all'efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

9. Il funzionamento dei Collegi didattici è regolato sulla scorta di quanto stabilito per il Consiglio di Dipartimento e per la Giunta dall'articolo 17 del presente Regolamento.

I verbali delle sedute dei Collegi didattici, firmati dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, e dal Segretario sono conservati a cura dello stesso Presidente e da questi trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, muniti dei relativi estratti, devono essere, altresì, trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il servizio di segreteria dei Collegi didattici è garantito dalla segreteria didattica del Dipartimento.

Art. 20

Collegi didattici interdipartimentali

1. Ferma restando la specifica competenza del Collegio didattico interdipartimentale ai sensi degli articoli 39 e 40 dello Statuto, in quanto applicabili, per l'assolvimento degli adempimenti riguardanti le funzioni didattiche nei corsi di studio interdipartimentali, la qualifica di "Dipartimento responsabile" per le procedure prettamente amministrative direttamente collegate a tali funzioni, ivi comprese quelle relative alla conservazione e trasmissione dei verbali delle sedute dei Collegi, è attribuita, di volta in volta, al Dipartimento di appartenenza del Presidente del Collegio didattico interdipartimentale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 11, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 21

Autovalutazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento adotta, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 dello Statuto dell'Ateneo, procedure di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca [ANVUR] e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Art. 22

Norme finali

1. Il Dipartimento è contrassegnato da una denominazione, nonché da un logo

approvato dal Consiglio e depositato presso la Segreteria dipartimentale.

La denominazione e il logo del Dipartimento possono essere utilizzati nel rispetto della regolamentazione di Ateneo a cui l'identità visiva del Dipartimento si conforma.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento, ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla data di costituzione del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento del Dipartimento di Studi Internazionali e del Dipartimento Giuridico-Politico dell'Università degli Studi di Milano.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 marzo 2015, con n.42 voti favorevoli, n.1 voti contrari, n.0 astenuti, presenti n.43 su n.64 membri.